TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

- sezione civile -

In persona del GOT Giudice Istruttore D.ssa Vittoria R. Calà, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.100271/2010 RGAC, promossa da

, cf , con l'Avv.to
giusta procura in atti

parte attrice

contro

ditta in persona del l.r.p.t., con gli Avv.ti
, giusta procura in atti,

parte convenuta

nonché

con gli Avv.ti
e giusta procura in atti,

con l'Avv.to)
, giusta procura in atti,

con
gli Avv.ti giusta procura in atti,

terzi chiamati in causa

avente ad oggetto: risarcimento del danno

Svolgimento del processo e ragioni della decisione.

Parte attrice chiamava in giudizio parte convenuta principale per sentirla dichiarare responsabile del sofferto danno, per l'importo indicato di € 17.000,00, patito in occasione della

perdita del prodotto – pomodoro – asseritamente trattato col fitofarmaco - marca Certis - denominato Gotico – acquistato presso di essa.

Tale farmaco utilizzato nella coltura estiva del 2009, non aveva avuto efficacia sul pomodoro che aveva sviluppato la "nottua", un parassita, che aveva infestato la coltura dissipandone il raccolto.

Chiedeva pertanto il danno conseguente al mancato raccolto sul presupposto che il farmaco, datato marzo 2006 e commercializzabile fino al marzo 2009 gli fosse stato venduto nel maggio 2009 quando aveva perso ormai la sua efficacia.

Parte convenuta resisteva alla domanda contestando circa l'inefficacia del prodotto, ritenendo che il prodotto non fosse scaduto quanto ad efficacia e chiamava in causa gli indicati terzi quali fornitori, distributori e produttori del fitofarmaco.

Spiegava domanda riconvenzionale sul mancato pagamento da parte dell'attore di fatture per un importo di € 5.797,50.

I terzi chiamati si costituivano in giudizio affermando la ininvocabilità della chiamata in causa in garanzia quale filiera del consumatore, essendo parte convenuta distributore e non consumatore e, comunque, affermando la tardività della garanzia da prestare sul prodotto per essere stati chiamati alla garanzia solo in occasione della presente causa e non a distanza di un anno dalla consegna dello stesso che era intervenuta al marzo 2006.

La causa istruita mediante CTU esplorativa sulla riconducibilità dell'utilizzo del farmaco in oggetto al danno patito (che dava esito prognostico non escluso) nonché a mezzo testi sulle circostanze dell'uso del fitofarmaco sulle colture, veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna del 3.10.2016 e decisa a seguito di discussione orale delle parti.

Nel caso de quo si rileva che la prova in ordine alla efficacia del prodotto da utilizzare, non sia stata raggiunta da parte attrice che ne ha indicato il motivo delle proprie ragioni e che aveva l'onere della prova;

in astratto il prodotto in oggetto, *Gotico*, risulta in atti essere stato ritirato dal commercio alla data del marzo 2009 per motivazioni legate non alla sua efficacia ma alla sua pericolosità; detto questo, il prodotto si deve ritenere abbia conservato la sua efficacia all'atto dell'acquisto al maggio 2009 anche alla luce

della circostanza della mancanza di scadenza del prodotto stesso; il prodotto avrebbe perso efficacia solo laddove fosse stato non adeguatamente custodito e manutenuto e cioè se avesse subito alterazioni della struttura molecolare che altrimenti, in assenza di scadenza, si mantiene integra per molti anni successivi alla sua produzione; per acclarare l'inefficacia del prodotto utilizzato e, consequenzialmente il danno riportato, parte attrice avrebbe dovuto fornire la prova certa circa la inidonea conservazione del fitofarmaco da parte del convenuto principale o circa l'inefficacia conseguente alla scadenza della qualità del principio attivo ivi contenuto.

Tale prova avrebbe dovuto, e potuto, fornirsi a seguito di idoneo ATP e non tramite una CTP che, a rigore, nulla asserisce circa la perdita di efficacia del principio attivo non riportando altro che il parere dell'agronomo che la rese e senza il supporto di alcuna consulenza scientifica e/o diagnostica (analisi del terreno o del prodotto) che potesse fornire al giudice un adeguato supporto giuridicamente rilevante.

In mancanza di prova a riguardo le, pur riscontrate, affermazioni circa la distribuzione del prodotto sulle colture per come rese dai testi, non consentono di affermare in piena certezza la esclusiva responsabilità del venditore.

Modalità, tempi di somministrazione del prodotto, conservazione dello stesso sia presso il venditore che presso il consumatore/attore, avrebbero dovuto essere provate agli atti di causa per determinare una responsabilità piena ed oggettiva.

Non può quindi accogliersi la domanda attorea per le ragioni in premessa alla luce dei principi a riguardo della Suprema Corte per la quale (*vedesi Sez. 2,* ***Sentenza*** *n. 18125 del 26/07/2013)* in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, l' onere della prova dei difetti, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre fa carico al compratore, mentre la prova liberatoria della mancanza di colpa, incombente al venditore, rileva solo quando la controparte abbia preventivamente dimostrato la denunciata inadempienza.

Tanto premesso è ultronea la valutazione della domanda spiegata verso i terzi chiamati in causa.

Quanto alla domanda riconvenzionale devesi affermare lo stesso principio circa l'onere della prova atteso che non è stata esplorata altra prova che non le fatture emesse e non essendo a riguardo neanche richiesto l'accoglimento della domanda

riconvenzionale negli atti conclusivi della causa da parte del convenuto.

Le spese del giudizio possono quindi considerarsi compensate tra le parti principali, stante la soccombenza reciproca;

quanto alle spese rispetto ai terzi chiamati in causa esse sono da ritenersi ugualmente compensate per effetto della autorizzazione alla chiamata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

- Rigetta tutte le domande.
- Compensa le spese del giudizio per come in parte motiva.

Il GOT
D.ssa Vittoria R. Carà

Sentenza resa in udienza alle ore 15.30